

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MOSCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN DOMENICO MOSCO

Seduta del 16/12/2022

FATTO

La società ricorrente (di seguito, Società) in data 12 gennaio 2022 ha concluso un contratto (in seguito, il Contratto) avente per oggetto la cessione all'intermediario di crediti d'imposta relativi a lavori di ristrutturazione edilizia per complessivi euro 246.204,00 ai sensi dell'art. 121 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 (c.d. decreto Rilancio), cessione da realizzare attraverso la specifica piattaforma ADE predisposta dall'Agenzia delle Entrate (di seguito, Piattaforma).

La ricorrente riferisce che il 18 febbraio 2022 l'intermediario ha trasmesso alla Società una "comunicazione di rifiuto della cessione di credito d'imposta", informandola che la pratica di cessione non poteva "ritenersi perfezionata" a causa dell'esito negativo "delle verifiche svolte ai sensi della vigente normativa" e che aveva pertanto provveduto a rifiutare sulla Piattaforma il credito d'imposta, che sarebbe stato messo a disposizione della ricorrente nei tempi tecnici da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il 17 marzo 2022 la Società ha proposto reclamo al fine di ottenere spiegazioni sul rigetto – a suo dire del tutto ingiustificato, tenuto conto dell'incomprensibile motivazione adottata dal resistente – della pratica, senza però ricevere alcuna risposta.



Assumendo che la condotta tenuta dall'intermediario nella vicenda sia contraria ai principi di buona fede e all'affidamento negoziale, col ricorso del 25 luglio 2022 la Società chiede all'Arbitro di "far rispettare i termini contrattuali e (...) il rimborso dei danni derivanti dal mancato incasso ovvero dall'inadempienza".

L'intermediario resistente eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso sotto il profilo dell'incompetenza per materia ai sensi del par. 4, sez. I, delle vigenti "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" (di seguito, Disposizioni ABF). Rileva anzitutto che si controverte di crediti d'imposta acquisiti a seguito della realizzazione di interventi edilizi, la cui cessione è resa possibile dall'art. 121 del d.l. n. 34/2020, disposizione che – dettando le condizioni per la "trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile" – contiene una disciplina essenzialmente tributaria e fiscale (concernente, per esempio, le modalità di calcolo dei crediti compensabili per ciascuna annualità fiscale e l'applicazione di oneri fiscali all'operazione di cessione del credito d'imposta), pacificamente esclusa dalla cognizione dell'ABF (il resistente richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4134/2005). La competenza *ratione materiae* dell'Arbitro sarebbe inoltre esclusa dalla circostanza che, nel caso di specie, il rapporto tra cliente e intermediario non ha per oggetto un servizio di carattere bancario o finanziario ai sensi dell'art. 4 delle Disposizioni ABF in quanto la cessione del credito d'imposta ex art. 121 del d.l. n. 34/2020 può essere effettuata tanto nei confronti del soggetto che ha realizzato i lavori oggetto dell'agevolazione fiscale quanto di "altri soggetti", sicché è evidente che si tratta di attività diversa da quella riservata dalla legge agli istituti di credito e agli intermediari finanziari.

Nel merito l'intermediario contro deduce in merito alla negligente gestione del rapporto che la Società gli imputa, affermando di aver agito sempre nel pieno rispetto dei principi di diligenza, correttezza, buona fede, nonché in conformità alla vigente normativa in materia di cessione dei crediti d'imposta al fine di tutelare anche la posizione della ricorrente. Chiarisce che la richiesta è stata rifiutata sulla Piattaforma in quanto, dalle verifiche effettuate, "il cedente è risultato non in linea con i criteri di eleggibilità adottati", e rileva che a seguito del rifiuto i crediti che risultavano ceduti sulla Piattaforma sono immediatamente tornati nella disponibilità della ricorrente.

L'intermediario contesta in ogni caso la richiesta risarcitoria della ricorrente in quanto priva di supporto documentale in ordine ai pregiudizi sia patrimoniali, sia non patrimoniali che la Società asserisce di aver subito, e conclude chiedendo all'Arbitro "di dichiarare la propria incompetenza a conoscere della questione sottesa al ricorso proposto dalla Società ovvero, in subordine, di volerlo dichiarare inammissibile per incoerenza nel *petitum* oltre che per la natura costitutiva della domanda avanzata. In subordine, chiede il rigetto del ricorso, stante la piena osservanza da parte dell'intermediario resistente della normativa di riferimento".

In sede di repliche, oltre a contestare le eccezioni d'inammissibilità sollevate dal resistente, la Società ribadisce la propria prospettazione difensiva e quantifica il pregiudizio subito per effetto dell'illegittima condotta dell'intermediario in complessivi 396.000,00 euro. In particolare, lamenta un danno emergente da mancanza di liquidità di circa 96.000,00 euro (pari al 36% delle imposte non pagate), che si aggiunge a quello di 20.000,00 euro derivante dalla "perdita della caparra di un compromesso per acquisto di un immobile (...) assegno emesso e non ancora incassato dal Venditore (esigibile a richiesta)". Per quanto concerne il lucro cessante, quantificato in euro 300.000,00, rappresenta che "la citata trattativa di compravendita è riferita ad un'immobile acquistato tramite asta immobiliare fallimentare, il cui valore come valutato da perizia di CTU è pari ad € 600.000,00, pagato



dal Venditore circa € 250.000,00 e rivenduto alla ricorrente ad euro € 300.000,00, come da compromesso sottoscritto dalle parti in data 17.01.2022”.

Dichiarandosi disponibile a produrre le evidenze documentali a supporto della suddetta quantificazione, la Società rassegna le proprie conclusioni in sede di repliche chiedendo all'Arbitro di:

“1) dare seguito al contratto scontando i crediti di cui al Contratto sottoscritto con l'intermediario il 12.02.2022 ed oggetto di ricorso”

2) aprire nei (...) confronti [della Società] un castelletto o *plafond* fi € 10.000.000,00 (dieci milioni di euro) per la cessione di ulteriori crediti maturati e da maturare nell'anno 2022-2023-2024-2025, ai prezzi di mercato riferiti all'ultimo contratto dalla Società sottoscritto con l'intermediario per la cessione di crediti derivanti da Bonus 110% e Bonus minori”.

L'intermediario controreplica rinnovando le eccezioni di incompetenza dell'ABF e, con riferimento alle richieste risarcitorie per danno emergente e lucro cessante avanzate in sede di repliche dalla Società, chiede di dichiararle inammissibili in quanto non avanzate in sede di reclamo e, in ogni caso, eccedenti la competenza per valore dell'ABF. Precisa che si tratta in ogni caso di pretese infondate in quanto il disagio e le eventuali perdite subite dalla ricorrente sono prive del necessario nesso causale con il rifiuto della pratica di cessione dei crediti.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale occorre delimitare d'ufficio il *thema decidendum* del presente giudizio. Delimitazione che, anche tenuto conto delle molteplici eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario, si rende necessaria alla luce delle difese di quest'ultimo e della diversa formulazione delle domande effettuata dal ricorrente in sede di repliche rispetto a quelle dell'atto introduttivo.

Nel ricorso, seppur nell'ambito di un'esposizione non sempre chiara e lineare, sono identificabili due domande principali della Società: *i)* una volta a “far rispettare i termini contrattuali” all'intermediario; *ii)* l'altra diretta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del “mancato incasso ovvero dell'inadempienza”.

Entrambe le richieste sono state però emendate dalla ricorrente a fronte delle difese svolte da controparte in sede di controdeduzioni.

2. La prima delle due domande principali viene specificata, nelle conclusioni in sede di repliche, come volta a imporre all'intermediario di “dar seguito al contratto scontando i crediti di cui al Contratto sottoscritto con l'intermediario ed oggetto di ricorso”, atteso che “tali crediti non sono stati ancora scontati al fine di dare validità al contratto richiamato, e pertanto ancora disponibili nel cassetto fiscale”.

La riformulazione della domanda operata in sede di repliche sembra dunque configurare apertamente la domanda principale come volta a ottenere una pronuncia costitutiva finalizzata a modificare direttamente il contenuto del Contratto ovvero una condanna dell'intermediario a un *facere* infungibile consistente nell'accettazione della cessione sulla Piattaforma.

L'uno e l'altro tipo di domanda non sono ammissibili.

Le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” emanate dalla Banca d'Italia (in seguito, le Disposizioni), alla sezione I, parag. 4, precisano che “all'ABF possono essere sottoposte



tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà" (parag. 2), mentre non contemplano decisioni di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto sulla falsariga dell'art. 2932 c.c. E in applicazione di questa previsione la giurisprudenza dei Collegi è costante nell'escludere che una pronuncia costitutiva – volta cioè a modificare il rapporto giuridico intercorrente tra le parti, o comunque ad emettere una condanna a un *facere* infungibile – rientri nella competenza dell'ABF (v., tra le tante, Collegio di Milano, decisione n. 14224/20 e Collegio di Bologna, decisione n. 14087/20).

Nondimeno, al di là delle equivoche espressioni utilizzate nelle conclusioni del repliche, sia nel ricorso, sia nel prodromico reclamo – nel quale peraltro si limita a chiedere spiegazioni della mancata accettazione della cessione – la ricorrente lamenta che l'intermediario avrebbe rifiutato la cessione in violazione delle previsioni di legge e del Contratto. In quest'ottica, la domanda principale della ricorrente può essere interpretata come volta alla verifica della correttezza del comportamento tenuto dall'intermediario nell'ambito del rapporto di cessione del credito d'imposta e, limitatamente a questo profilo di mero accertamento, può dirsi astrattamente rientrante nella competenza dell'ABF.

3. Per quanto concerne la seconda domanda principale, concernente il risarcimento del danno conseguente all'illegittimo rifiuto della cessione, nelle repliche la Società specifica la misura del risarcimento richiesto in relazione alle sue componenti di danno emergente e di lucro cessante, e lo quantifica in complessivi 396.000,00 euro.

Come correttamente rilevato dall'intermediario, ciò rende inammissibile la domanda per superamento del limite di competenza per valore dell'ABF fissato in 200.000,00 euro dalle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" emanate dalla Banca d'Italia che regolano l'attività di quest'Arbitro (in seguito, Disposizioni ABF).

Considerato tuttavia, che tale specificazione è stata operata soltanto in sede di repliche si può ritenere che non travolga anche la domanda di accertamento principale, perché non può considerarsi indicativa della strumentalità all'esercizio successivo di azioni volte a conseguire il versamento di somme di valore superiore alla soglia di competenza ABF (secondo il principio affermato dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 3169/2014).

4. È infine certamente inammissibile – oltre che per superamento del già menzionato limite di valore e perché sottende la condanna a un *facere* infungibile – la domanda volta all'apertura "di un castelletto o *plafond* di € 10.000.000,00", formulata per la prima volta dalla Società in sede di repliche. Oltre che dall'impossibilità di *mutatio libelli* nel procedimento ABF (cfr. Collegio Milano, n. 7086/2017; Collegio Milano, n. 13733/2017; Collegio Bari, n. 17853/2018; Collegio Bari, n. 17726/2020), la sua inammissibilità discende in maniera piana dalla mancata proposizione della domanda in sede di reclamo in violazione del requisito richiesto dal § 2 della sez. VI delle Disposizioni ABF, ai sensi del quale il ricorso deve avere per oggetto "la stessa contestazione del reclamo" (tra le tante, Collegio di Bologna n. 19055/2019 e n. 2955/2018; Collegio di Roma n. 990/2016 e n. 3446/2017).

5. Circoscritto il *thema decidendum* del presente giudizio all'accertamento della legittimità della mancata accettazione da parte dell'intermediario del credito d'imposta cedutogli con il Contratto, con riferimento a questa specifica domanda va comunque esaminata l'ulteriore eccezione relativa alla sua inammissibilità per incompetenza *ratione materiae* dell'ABF in quanto attinente al mancato perfezionamento di una cessione di



credito d'imposta ex art. 121 del Decreto Rilancio – disposizione concernente le agevolazioni fiscali accordate a fronte della realizzazione di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all'adozione di misure antisismiche degli edifici – sicché: *i*) l'operazione non rientrerebbe tra i servizi di carattere bancario o finanziario, stante la pacifica possibilità, riconosciuta dalla norma, di effettuare la cessione del credito fiscale anche a favore di soggetti diversi da banche e intermediari; *ii*) la decisione della controversia presupporrebbe l'interpretazione e la corretta applicazione di norme di natura tributaria, escluse *a priori* dalla competenza dell'ABF in ragione del loro carattere specialistico e a prescindere dalla complessità dell'accertamento in concreto richiesto all'Arbitro (in questi termini perentori si è espresso il Collegio di Coordinamento nella decisione n. 4142/2015, richiamata dall'intermediario).

Entrambi i profili di incompetenza materiale sono dunque fondati sulle previsioni contenute nelle Disposizioni ABF, che alla sezione I, paragrafo 4, definiscono l'ambito di applicazione oggettivo dell'ABF stabilendo, tra l'altro, che a quest'ultimo "possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" (paragrafo 1). Ferma tale esclusione, è inoltre precisato che "sono escluse dalla cognizione dell'organo decidente le richieste di risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario; sono parimenti escluse le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario ovvero di contratti ad esso collegati" (paragrafo 2).

6. Con riferimento al profilo d'incompetenza indicato nel precedente par. 5, *sub i*), l'art. 121, comma 1, del d.l. n. 34/2020 (rubricato "Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali") prevede, per quanto qui maggiormente interessa, che i "soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: *a*) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; *b*) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari".

Nell'individuare nella cessione *pro solvendo* del credito d'imposta lo strumento volto a consentire ai beneficiari dell'agevolazione fiscale, relativa alla realizzazione di lavori e opere particolarmente meritevoli ai sensi del successivo comma 2, di conseguire immediatamente la liquidità corrispondente alla suddetta agevolazione, il comma 1 dell'art. 121 del Decreto Rilancio non limita dunque in alcun modo il novero dei potenziali cessionari, pur esplicitando che tra essi sono "compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari".

Da questa mancata limitazione tassativa, in effetti, una parte della giurisprudenza dei Collegi territoriali esclude la riconducibilità della cessione del credito d'imposta alle operazioni e dei servizi bancari e finanziari indicati dal par. 4 della sez. I delle Disposizioni ABF (v. in tal senso Collegio Roma, decisioni n. 4202/2022 e n. 5153/2022; Collegio Milano, decisione n. 6219/2022), accogliendo sostanzialmente la prospettazione interpretativa dell'intermediario odierno resistente.



In senso contrario è stato tuttavia osservato che la collocazione codicistica delle disposizioni sulla cessione del credito (art. 1260 ss.) nel titolo I (“Delle obbligazioni in generale”) del libro IV (“Delle obbligazioni”) è indicativa della scelta legislativa di assegnare all’istituto la funzione di disciplinare e regolare una delle diverse forme mediante le quali può realizzarsi la modificazione soggettiva dal lato attivo di un rapporto obbligatorio. Muovendo da questa funzione, si è affermato “che la cessione del credito, non essendo stata collocata nel titolo III (“dei singoli contratti”) del libro IV del codice civile, non [può] tecnicamente considerarsi un tipo contrattuale, (...) fermo che l’accordo attraverso il quale il cedente e il cessionario pattuiscono la cessione può costituire un contratto, sia esso tipico” (così Collegio Torino, decisione n. 4259/22).

In tale prospettiva è stata valorizzata la mancanza di una causa tipica della cessione del credito, riconoscendo all’istituto “una causa generica, o variabile, che trova specificazione in relazione al singolo rapporto in cui la cessione è inserita” e che si atteggia come causa di finanziamento in “svariate forme tecniche contrattuali” utilizzate dagli istituti bancari e finanziari, mediante le quali “si realizza a favore del cedente un accrescimento patrimoniale derivante dalla liquidità ottenuta in conseguenza della monetizzazione del credito, con conseguente rischio di credito in capo al finanziatore e obbligo di restituzione del *tantundem* in capo al debitore”, anche tenuto conto della previsione contenuta nell’art. 1, comma 2, lett. f), n. 2, TUB che include “le cessioni di credito *pro soluto* e *pro solvendo*” tra le “operazioni di prestito” (v. ancora la decisione n. 4259/2022 del Collegio di Torino).

In definitiva, “postulando che il singolo atto di cessione possa mutuare la propria causa dall’attività dalla quale può, ma non necessariamente deve, inserirsi, ovverosia l’esercizio del credito da parte di una banca o di un intermediario finanziario”, è stato correttamente desunto che le cessioni *pro soluto* e *pro solvendo* dei crediti, comprese quelle relative a crediti d’imposta, possono “annoverarsi tra le forme tecniche dell’esercizio del credito laddove una delle parti sia un intermediario bancario e finanziario, oppure possa quantomeno riconoscersi ad esse la funzione di struttura di base dei c.d. contratti di liquidità” (v. ancora la decisione n. 4259/2022 del Collegio di Torino).

7. Questa prospettazione sembra peraltro essere stata fatta propria nella recentissima decisione n. 9642 del 22 giugno 2022 dal Collegio di Coordinamento, il quale – nel pronunciarsi sull’eccezione di incompetenza per materia relativa a una controversia relativa alla cessione di crediti d’imposta ex art. 121 del Decreto Rilancio – ha statuito che “la circostanza che un contratto di cessione del credito abbia ad oggetto crediti di imposta, non esclude di per sé la competenza dell’ABF”, superando per tale via il primo profilo di incompetenza *ratione materiae* sollevato dal resistente.

Quanto invece al secondo profilo di cui al precedente par. 5, *sub ii)* – attinente alla natura tributaria delle disposizioni che disciplinano la suddetta cessione – la decisione n. 9642/2022 lascia invece aperta ai Collegi territoriali la possibilità di una valutazione caso per caso, affermando che “resta ferma l’incompetenza *ratione materiae* dell’Arbitro se la domanda implichi o presupponga l’interpretazione o l’applicazione di norme tributarie, come, ad esempio, ove si disputi in merito a procedure e/o presupposti relativi allo stesso riconoscimento del credito d’imposta”.

Tale preclusione determina, secondo un orientamento prevalente anche nella giurisprudenza dei Collegi, l’incompetenza dell’ABF a conoscere e sindacare “questioni attinenti alla procedura di ottenimento ed alla maturazione del credito d’imposta” come, per esempio quelle relative a “tempistiche, modalità e condizioni di effettuazione delle comunicazioni all’Agenzia delle entrate, nonché inerenti alla valutazione di congruenza fra valori confluiti in un unico contratto di cessione ma di una pluralità di crediti maturati dal



cedente, che evidentemente presuppongono il compimento da parte dell'Arbitro di accertamenti tecnici attinenti alla procedura di «formazione» del credito di imposta regolati da normativa di per sé estranea alle competenze dell'ABF» (in questi termini v. ancora la decisione del Collegio di Coordinamento n. 9642/2022).

Nel caso di specie, la pretesa risarcitoria della Società viene avanzata ponendo come elemento costitutivo l'ingiustificato ritardo con il quale l'intermediario le ha comunicato il rifiuto della cessione, e la verifica della sua fondatezza può prescindere da qualsiasi accertamento tecnico attinente i presupposti per l'ottenimento e (o) la maturazione dell'agevolazione fiscale. Non si tratta infatti di sindacare l'operato dell'intermediario in relazione a comportamenti, commissivi od omissivi, direttamente connessi alla "procedura di *formazione* del credito di imposta" regolata dalla norma tributaria, bensì in relazione ai soli comportamenti previsti dal Contratto e direttamente rilevanti sul piano della sua corretta esecuzione, rispetto ai quali l'esistenza della menzionata procedura costituisce un mero presupposto di fatto.

8. Nel merito, si tratta dunque di stabilire se il rifiuto della cessione dei crediti d'imposta comunicato dall'intermediario alla Società il 18 febbraio 2022 integri una violazione dei termini stabiliti dal Contratto e per ciò solo rilevi come un inadempimento contrattuale.

A riguardo, va rilevato che risultano provate, e sono in ogni caso circostanze pacifiche tra le parti, sia la data di cessione dei crediti oggetto di contenzioso – avvenuta il 12 gennaio 2022 come attestato dalla copia del Contratto allegata al ricorso introduttivo – sia la data del 18 febbraio 2022 nella quale la pratica è stata rifiutata dal resistente, che coincide con la data nella quale è stata inviata via mail alla ricorrente la nota contenente l'apposita "comunicazione di rifiuto della cessione di credito d'imposta".

Ferma l'insindacabilità nel merito delle ragioni del rifiuto opposto dall'intermediario, il rifiuto della cessione formalizzato dall'intermediario il 18 febbraio 2022 non può considerarsi tardivo per violazione dei termini stabiliti nel Contratto, come sembrerebbe invece prospettare la ricorrente.

Per quanto maggiormente rileva ai fini del presente ricorso, con riguardo alle tempistiche delle diverse fasi nelle quali si articola il procedimento di cessione attraverso la Piattaforma l'art. 2, comma 2, del Contratto qualifica espressamente la cessione dei crediti d'imposta effettuata ai sensi del precedente comma 1 come "sospensivamente condizionata all'assenza di impedimenti alla cessione previsti dall'art. 122-bis del decreto legge n. 34/2020", con l'ulteriore specificazione che "il Cessionario [*id est*, l'intermediario resistente] comunicherà al Cedente [*id est*, la ricorrente] il ricorrere o meno della condizione di cui al Paragrafo 2.2 che precede entro 180 (centottanta) Giorni Lavorativi dalla stipula del presente contratto".

Tuttavia, il comportamento dell'intermediario non appare legittimo sotto il diverso profilo della mancata motivazione del suo rifiuto, pur tempestivo, relativo alla cessione del credito d'imposta della ricorrente, che appare dovuta in base ai principi di diligenza e correttezza contrattuale. Solo nelle controdeduzioni l'intermediario si riferisce, ma del tutto genericamente, a un disallineamento rispetto ai "criteri di eleggibilità" adottati.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario per non aver indicato le ragioni del rifiuto. Respinge nel resto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA